

Lavoratori sportivi nel tennis 2026

Chi può essere pagato con Co.Co.Co. sportiva?

Allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, segreteria, manutentore: in un circolo o in una scuola tennis lavorano figure molto diverse. Ma non tutte possono essere inquadrare allo stesso modo. La Riforma dello Sport richiede di guardare soprattutto alle mansioni effettivamente svolte.

IN SINTESI Non basta lavorare dentro una ASD/SSD per essere un lavoratore sportivo. Occorre verificare la figura prevista dalla legge o dal mansionario, il tesseramento quando richiesto e la natura reale del rapporto.

Chi è lavoratore sportivo?

L'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 individua direttamente come lavoratori sportivi alcune figure tipiche dell'attività sportiva. Nel tennis, le più ricorrenti sono:

- atleta
- allenatore
- istruttore
- direttore tecnico
- direttore sportivo
- preparatore atletico
- direttore di gara

A queste possono aggiungersi ulteriori figure tesserate che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni riconosciute come necessarie allo svolgimento della disciplina sportiva e inserite negli elenchi previsti dalla normativa. Nel maggio 2026 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto elenco delle mansioni.

Sono invece escluse dalla definizione di lavoratore sportivo le mansioni di carattere amministrativo-gestionale e, per la specifica attività professionale, le professioni per le quali è richiesta un'abilitazione esterna all'ordinamento sportivo e l'iscrizione a un Ordine o elenco professionale.

L'istruttore di tennis

Sì: può essere lavoratore sportivo

L'istruttore è una delle figure indicate direttamente dalla legge. Quando insegna tennis dietro corrispettivo a favore di una ASD o SSD, e ricorrono gli altri presupposti previsti dalla normativa, può instaurare un rapporto di lavoro sportivo. Nel dilettantismo una delle forme più utilizzate è la collaborazione coordinata e continuativa sportiva.

- insegnamento tecnico
- lezioni individuali o di gruppo
- attività didattica della scuola tennis
- sviluppo tecnico degli allievi

L'allenatore

Sì: è espressamente previsto

Anche l'allenatore rientra direttamente tra le figure individuate dall'articolo 25. Può quindi essere inquadrato come lavoratore sportivo e, se il rapporto concreto lo consente, attraverso Co.Co.Co. sportiva.

- atleti agonisti
- squadre
- programmi individuali
- preparazione a tornei e competizioni
- programmazione tecnica annuale

Il direttore tecnico

Sì: è lavoratore sportivo

Il direttore tecnico è espressamente indicato dal D.Lgs. 36/2021. Nelle scuole tennis può svolgere un ruolo di coordinamento tecnico e metodologico. Il titolo, però, non rende "sportive" attività che in realtà sono amministrative o gestionali.

- coordinamento degli istruttori
- programmazione della scuola tennis
- supervisione dell'attività didattica
- organizzazione dei gruppi
- definizione degli indirizzi tecnici
- coordinamento dell'attività agonistica

Il preparatore atletico

Sì

Il preparatore atletico compare espressamente tra le figure sportive previste dalla legge. Anche per questa figura è possibile il lavoro sportivo e, quando ricorrono i requisiti, la Co.Co.Co. sportiva.

- preparazione fisica
- programmazione atletica
- monitoraggio della condizione fisica
- lavoro integrato con lo staff tecnico

E il mental coach?

DIPENDE

"Lavora con gli atleti" non significa automaticamente "è lavoratore sportivo". Per le figure non nominate direttamente dall'articolo 25 occorre verificare se la specifica mansione sia riconosciuta

nell'ordinamento sportivo e rientri negli elenchi delle mansioni necessarie. Se l'attività svolta appartiene invece a una professione regolamentata, l'inquadramento professionale non viene trasformato in lavoro sportivo solo perché il cliente è un atleta o una ASD.

Addetto alla segreteria

NO come lavoratore sportivo • POSSIBILE Co.Co.Co. amministrativo-gestionale

L'attività amministrativo-gestionale è espressamente esclusa dalla definizione di lavoratore sportivo. Tuttavia, l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021 disciplina le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di ASD, SSD e altri organismi sportivi.

- gestione delle iscrizioni
- attività di segreteria
- raccolta della documentazione dei tesserati
- gestione amministrativa dei corsi
- supporto ai rapporti con soci e tesserati

Quindi la distinzione è importante: Co.Co.Co. sportiva in senso proprio e Co.Co.Co. amministrativo-gestionale non sono la stessa cosa.

Il manutentore dei campi da tennis

NORMALMENTE NO

Il fatto di lavorare sui campi da tennis non rende automaticamente sportiva l'attività. Sistemazione della terra rossa, pulizia, manutenzione ordinaria, interventi su reti e spogliatoi o custodia dell'impianto richiedono un inquadramento coerente con le mansioni effettive, salvo che una specifica mansione risulti riconosciuta negli elenchi ufficiali applicabili.

Il receptionist del circolo

GENERALMENTE NO

Prenotazione dei campi, telefonate, accoglienza, gestione della reception, riscossione delle tariffe e attività commerciale non diventano lavoro sportivo solo perché sono svolte all'interno di un circolo. L'inquadramento deve corrispondere alle mansioni realmente esercitate.

Il presidente può essere anche istruttore o direttore tecnico?

Può accadere soprattutto nelle ASD più piccole, ma bisogna separare chiaramente i ruoli. Una cosa è la funzione istituzionale esercitata come presidente; un'altra è l'eventuale attività tecnica svolta personalmente come istruttore, allenatore o direttore tecnico.

Se l'attività tecnica viene remunerata, il rapporto deve essere costruito e documentato correttamente, con particolare attenzione a delibera dell'organo competente, mansioni, compenso e possibili profili di conflitto di interessi. Non è sufficiente utilizzare una causale generica come "compenso sportivo".

Quando possiamo usare la Co.Co.Co. sportiva?

Essere lavoratore sportivo non significa automaticamente essere Co.Co.Co. Il lavoro sportivo può assumere la forma del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o della collaborazione coordinata e continuativa.

Nel settore dilettantistico l'articolo 28 prevede una specifica presunzione a favore della Co.Co.Co. quando ricorrono determinate condizioni. In particolare, nei confronti dello stesso committente, la prestazione continuativa non deve superare 24 ore settimanali, senza conteggiare il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive, e deve risultare coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo quanto previsto dalla legge.

ATTENZIONE Le 24 ore non sono un tetto assoluto di lavoro: sono uno degli elementi della presunzione prevista dall'art. 28. Oltre tale soglia occorre valutare con maggiore attenzione la natura effettiva del rapporto.

E se l'istruttore lavora 30 ore alla settimana?

Non significa che dalla venticinquesima ora il rapporto diventi automaticamente illegale. Significa però che viene meno uno dei requisiti della presunzione prevista per la Co.Co.Co. sportiva dilettantistica. Se il collaboratore è rigidamente inserito nell'organizzazione del circolo, sottoposto a direttive, orari e modalità operative tipiche del lavoro subordinato, il semplice nome dato al contratto non basta.

Le due soglie da non confondere

Nel lavoro sportivo dilettantistico continuano a essere centrali due soglie diverse, una previdenziale e una fiscale.

Soglia	Cosa riguarda	In pratica
€ 5.000	Previdenza	Franchigia contributiva: oltre la soglia si applicano gli obblighi previdenziali sulla parte interessata.
€ 15.000	Fisco	Franchigia fiscale: concorre a tassazione la parte eccedente il limite annuale.

Le due soglie non rappresentano limiti massimi al compenso. Nel 2026 continua inoltre a operare, fino al 31 dicembre 2027, la disciplina transitoria che prevede per i rapporti interessati il calcolo della contribuzione pensionistica IVS sul 50% dell'imponibile contributivo, secondo le regole INPS.

Tabella pratica: chi può essere Co.Co.Co. nel circolo tennis?

Figura	Lavoratore sportivo?	Co.Co.Co. sportiva?
Atleta	Sì	Sì, se ricorrono i requisiti
Allenatore	Sì	Sì
Istruttore tennis	Sì	Sì
Direttore tecnico	Sì	Sì
Direttore sportivo	Sì	Sì
Preparatore atletico	Sì	Sì
Direttore di gara	Sì	Sì
Altra figura tecnica riconosciuta dal mansionario	Dipende	Sì, se riconosciuta e sussistono i requisiti
Addetto segreteria amministrativa	No	Possibile Co.Co.Co. amministrativo-gestionale
Addetto iscrizioni / tesseramenti	Generalmente no	Da valutare come amministrativo-gestionale
Receptionist	Generalmente no	Non automaticamente
Addetto pulizie	No	No come Co.Co.Co. sportiva
Manutentore generico dei campi	Non automaticamente	Non automaticamente
Commercialista	No come lavoratore sportivo	No: attività professionale
Psicologo	No per l'attività professionale	No come lavoro sportivo per tale attività

Un esempio concreto

Una ASD gestisce una scuola tennis e collabora con quattro persone:

- Marco, istruttore: € 8.000 annui
- Laura, direttrice tecnica: € 12.000 annui
- Anna, addetta alla segreteria e ai tesseramenti: € 7.000 annui
- Paolo, manutentore dei campi: € 6.000 annui

Non è corretto predisporre quattro identiche Co.Co.Co. sportive. Marco e Laura svolgono attività appartenenti alle figure espressamente individuate dall'articolo 25. Anna svolge invece un'attività amministrativo-gestionale: potrà eventualmente essere instaurata una Co.Co.Co. amministrativo-gestionale, ma non diventa per questo lavoratrice sportiva. Per Paolo occorre utilizzare l'inquadramento coerente con l'attività concretamente svolta e verificare l'eventuale presenza di una specifica mansione riconosciuta.

La regola pratica per una ASD

Prima di predisporre una Co.Co.Co. sportiva, l'associazione dovrebbe porsi cinque domande:

1. Che cosa fa realmente questa persona?
2. La sua figura è prevista direttamente dall'articolo 25 oppure la mansione compare negli elenchi ufficiali?
3. È correttamente tesserata quando richiesto?
4. Il rapporto presenta davvero le caratteristiche della collaborazione oppure assomiglia a un rapporto subordinato?
5. Contratto, compensi e attività concretamente svolta raccontano la stessa storia?

Conclusione

La Riforma dello Sport ha introdotto un sistema molto più strutturato rispetto ai vecchi “compensi sportivi”. Per le ASD e SSD tennistiche oggi è possibile remunerare regolarmente istruttori, allenatori, direttori tecnici, preparatori atletici e altre figure riconosciute attraverso gli strumenti previsti dal lavoro sportivo.

Ma non tutti coloro che lavorano in un circolo sono lavoratori sportivi. Il manutentore non diventa sportivo perché sistema un campo da tennis, così come l'addetta alla segreteria non diventa istruttrice perché lavora nella stessa struttura.

La soluzione non è trovare un titolo sufficientemente creativo da scrivere sul contratto. La soluzione è scegliere l'inquadramento che corrisponde davvero al lavoro svolto.

Riferimenti normativi essenziali

- [D.Lgs. 36/2021, art. 25 - Lavoratore sportivo](#)
- [D.Lgs. 36/2021, art. 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo](#)
- [D.Lgs. 36/2021, art. 37 - Collaborazioni amministrativo-gestionali](#)
- [Dipartimento per lo Sport - Quarto elenco delle mansioni, 14 maggio 2026](#)
- [INPS - Gestione Separata: aliquote contributive 2026](#)

Nota: Il documento ha finalità informative generali e non sostituisce la valutazione fiscale, previdenziale o giuslavoristica dello specifico rapporto.